

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 13, 14, 16 e 18¹ della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).

Modifiche ed integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, L.R. 5/2017 (B.U.R. 14/4/2017, S.O. n. 13), in relazione alla riapertura dei termini di procedimento previsti dall'articolo 11 della legge regionale 8/2003.

DPRReg. 28/3/2019, n. 053/Pres. (B.U.R. 29/03/2019, S.O. n. 9).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 22, L.R. 10/2020 (B.U.R. 20/5/2020, n. 21), in relazione ai contributi concessi negli anni 2019 e 2020 a valere sugli articoli 11 e 18 della legge regionale 8/2003.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, c. 8, L.R. 25/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 1), nelle more della revisione del presente regolamento, per le domande di concessione dei contributi, riferite all'articolo 11 della legge regionale 8/2003, le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del presente regolamento, sono ammesse a contributo per una quota massima del 70 per cento delle spese rendicontate e per le domande di concessione dei contributi riferite all'articolo 18 della legge regionale 8/2003, sono ammissibili pur in assenza dei tre preventivi di spesa previsti dagli articoli 34, comma 7, e 35, comma 1, lettera g), del presente regolamento.

Al sensi di quanto disposto dall'art. 6, c. 25, L.R. 13/2023 (B.U.R. 11/8/2023, S.O. n. 27), nelle more della revisione della legge regionale 8/2003 e del presente regolamento, i riferimenti al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) devono intendersi relativi al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi).

DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, c. 36, L.R. 18/2025 (B.U.R. 31/12/2025, S.O. n. 31), nelle more della revisione del presente regolamento, per l'assegnazione delle borse di studio per la valorizzazione del talento sportivo, riferite all'articolo 16 della legge regionale 8/2003, l'età degli atleti beneficiari di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), punto 1), del presente regolamento, sono comprese tra 14 e 22 anni.

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

Capo I

Disposizioni comuni

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Spesa ammissibile
- Art. 3 Attività istruttoria

Capo II

Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge (Contributi per manifestazioni sportive)

- Art. 4 Presentazione delle domande
- Art. 5 Casi di esclusione
- Art. 6 Criteri di valutazione
- Art. 7 Determinazione della graduatoria
- Art. 8 Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione
- Art. 9 Tipologia delle spese ammissibili
- Art. 10 Rendicontazione del contributo
- Art. 11 Rideterminazione del contributo
- Art. 12 Revoca del contributo

Capo III

Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge (Contributi per eventi sportivi eccezionali)

- Art. 13 Presentazione delle domande
- Art. 14 Casi di esclusione
- Art. 15 Criteri di valutazione e priorità
- Art. 16 Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione
- Art. 17 Tipologia delle spese ammissibili
- Art. 18 Rendicontazione del contributo, rideterminazione e revoca del contributo

Capo IV

Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della legge (Contributi annui a enti di promozione sportiva)

- Art. 19 Presentazione delle domande
- Art. 20 Casi di esclusione
- Art. 21 Criteri di valutazione
- Art. 22 Concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo
- Art. 23 Tipologia delle spese ammissibili
- Art. 23 bis Rideterminazione del contributo

Art. 24 Revoche

Capo V

Disposizioni per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 14 della legge
(Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport)

Art. 25 Presentazione della domanda

Art. 26 Casi di esclusione

Art. 27 Concessione e liquidazione del finanziamento

Art. 28 Tipologia delle spese ammissibili

Art. 29 Rendicontazione del finanziamento

Art. 30 Rideterminazione del finanziamento

Art. 31 Revoca del finanziamento

Capo VI

Disposizioni per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 16 della legge
(Interventi per la valorizzazione del talento sportivo)

Art. 32 Beneficiari dei finanziamenti

Art. 33 Modalità di presentazione della domanda, di concessione e di rendicontazione dei finanziamenti

Capo VII

Disposizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge
(Contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità)

Art. 34 Presentazione delle domande

Art. 35 Casi di esclusione

Art. 36 Criteri di valutazione

Art. 36 bis Commissione valutativa

Art. 37 Determinazione della graduatoria

Art. 38 Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione

Art. 39 Tipologia delle spese ammissibili e non ammissibili

Art. 40 Rendicontazione del contributo

Art. 41 Rideterminazione del contributo

Art. 42 Revoca del contributo

Capo VIII

Disposizioni per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 20 della legge
(Promozione dell'attività sportiva nelle scuole)

Art. 43 Presentazione della domanda

- Art. 44 Casi di esclusione
- Art. 45 Concessione e liquidazione dell'incentivo
- Art. 46 Tipologia delle spese ammissibili
- Art. 47 Rendicontazione dell'incentivo
- Art. 48 Rideterminazione dell'incentivo
- Art. 49 Revoca dell'incentivo

Capo IX Disposizioni finali

- Art. 50 Modulistica
- Art. 51 Modalità di comunicazione dell'assegnazione dei contributi
- Art. 52 Disposizioni di rinvio
- Art. 53 Abrogazioni
- Art. 54 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi di cui agli articoli 13, 14, 16 e 18² della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport), in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 8/2003, di seguito denominata legge.

Art. 2 (Spesa ammissibile)

1. Nell'ambito della concessione dei contributi di cui al presente regolamento, la spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa esclusivamente all'iniziativa finanziata;
- b) è sostenuta dal soggetto che riceve il contributo;
- c) è sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo entro e non oltre il termine di rendicontazione dello stesso.

2. Per spesa ammissibile si intende il totale delle uscite detratte le entrate e escluso l'importo del contributo richiesto ai sensi della normativa regionale cui si riferisce la domanda di contributo.

Art. 3 (Attività istruttoria)

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità. Il Servizio dell'Amministrazione regionale, competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio, può chiedere, una sola volta, eventuali integrazioni e chiarimenti ai fini istruttori, assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni³ per la presentazione delle stesse. Trascorso inutilmente il termine perentorio assegnato⁴, la domanda viene dichiarata inammissibile. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste nel rispetto dei termini suindicati.

CAPO II

² Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

³ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁴ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA
LEGGE
(Contributi per manifestazioni sportive)⁵

Art. 4
(Presentazione delle domande)⁶

(ABROGATO).

Art. 5
(Casi di esclusione)⁷

(ABROGATO).

Art. 6
(Criteri di valutazione)⁸

(ABROGATO).

Art. 7
(Determinazione della graduatoria)⁹

(ABROGATO).

Art. 8
(Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione)¹⁰

(ABROGATO).

Art. 9
(Tipologia delle spese ammissibili)¹¹

(ABROGATO).

⁵ Capo abrogato da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁶ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁷ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁸ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁹ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

¹⁰ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

¹¹ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

Art. 10
(Rendicontazione del contributo)¹²

(ABROGATO).

Art. 11
(Rideterminazione del contributo)¹³

(ABROGATO).

Art. 12
(Revoca del contributo)¹⁴

(ABROGATO).

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA
LEGGE (Contributi per eventi eccezionali)¹⁵¹⁶

Art. 13
(Presentazione delle domande)^{17 18 19 20}

(ABROGATO).

Art. 14
(Casi di esclusione)^{21 22}

(ABROGATO).

¹² Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

¹³ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

¹⁴ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

¹⁵ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 053/Pres. (B.U.R. 29/03/2019, S.O. n. 9).

¹⁶ Capo abrogato da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

¹⁷ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 053/Pres. (B.U.R. 29/03/2019, S.O. n. 9).

¹⁸ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 053/Pres. (B.U.R. 29/03/2019, S.O. n. 9).

¹⁹ Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 053/Pres. (B.U.R. 29/03/2019, S.O. n. 9).

²⁰ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

²¹ Parole soppresse da art. 3, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 053/Pres. (B.U.R. 29/03/2019, S.O. n. 9).

²² Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

Art. 15
(Criteri di valutazione e priorità)^{23 24 25 26}

(ABROGATO).

Art. 16
(Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione)^{27 28 29 30}

(ABROGATO).

Art. 17
(Tipologia delle spese ammissibili)³¹

(ABROGATO).

Art. 18
(Rendicontazione, rideterminazione e revoca del contributo)³²

(ABROGATO).

CAPO IV
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA
LEGGE (Contributi annui a enti di promozione sportiva)

Art. 19
(Presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo di cui all'articolo 13 della legge, sottoscritta dal legale rappresentante del Comitato regionale dell'Ente di promozione sportiva, di seguito denominato Ente, è presentata al Servizio, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato Istanze On Line³³, nei termini dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, unitamente alla seguente documentazione:

²³ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 053/Pres. (B.U.R. 29/03/2019, S.O. n. 9).

²⁴ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 053/Pres. (B.U.R. 29/03/2019, S.O. n. 9).

²⁵ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 053/Pres. (B.U.R. 29/03/2019, S.O. n. 9).

²⁶ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

²⁷ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 053/Pres. (B.U.R. 29/03/2019, S.O. n. 9).

²⁸ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 053/Pres. (B.U.R. 29/03/2019, S.O. n. 9).

²⁹ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 053/Pres. (B.U.R. 29/03/2019, S.O. n. 9).

³⁰ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

³¹ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

³² Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

³³ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

- a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente all'ultima trasmissione;
- b) composizione degli organi dirigenti e di rappresentanza dell'Ente;
- c) bilancio preventivo delle entrate e delle uscite dell'anno per il quale è presentata la domanda di contributo e ultimo bilancio consuntivo approvato;
- d) programma dell'attività che l'Ente intende svolgere nel territorio regionale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali riferito all'anno per il quale è presentata la domanda;
- e) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Art. 20
(Casi di esclusione)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
- a) presentate oltre il termine di cui all'articolo 19, comma 1;
 - a bis) trasmesse con modalità diversa da quella indicata all'articolo 19;³⁴
 - b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13 della legge;
 - c) non regolarizzate entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1;
 - d) (ABROGATA).³⁵

Art. 21
(Criteri di valutazione)

1. Ai fini della valutazione delle domande e della determinazione dell'entità del contributo si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 20 per cento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura uguale fra tutti gli Enti ammessi;
- b) una quota pari al 50 per cento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura proporzionale alla consistenza organizzativa dell'Ente, come risultante dai parametri di cui al comma 2;
- c) una quota pari al 30 per cento della dotazione dello stanziamento viene destinata al finanziamento dell'attività dell'ente in relazione alla rilevanza dell'attività stessa. Tale quota viene ripartita in misura proporzionale alla rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente nell'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesto il contributo, come risultante dai parametri di cui al comma 5 ed entro i limiti di cui al comma 7.

2. Ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'Ente sono assunti i seguenti parametri:

- a) numero di strutture esistenti sul territorio regionale;

³⁴ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

³⁵ Lettera abrogata da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

- b) numero di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- c) numero di tesserati quali praticanti, dirigenti, tecnici e operatori sportivi; il tesseramento deve avere durata almeno semestrale nell'anno di riferimento di cui al comma 4.

3. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla consistenza organizzativa dell'Ente, ai parametri di cui al comma 2, vengono assegnati i seguenti punteggi:

- a) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera a), un punteggio modulato da due a sei punti così determinato:
 - 1) due punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e due comitati territoriali;
 - 2) quattro punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e tre comitati territoriali;
 - 3) sei punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e quattro comitati territoriali;
- b) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera b), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:
 - 1) un punto agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI non superiore a cento;
 - 2) due punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a cento e non superiore a duecento;
 - 3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a duecento;
- c) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera c), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:
 - 1) un punto agli Enti che abbiano un numero di tesserati non superiore a 5 mila;
 - 2) due punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 5 mila e non superiore a 10 mila;
 - 3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 10 mila.

4. Per l'applicazione dei parametri di cui al comma 2 si fa riferimento ai dati relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale gli Enti chiedono il contributo.

5. Ai fini della valutazione della rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente sono assunti i seguenti parametri:

- a) attività ludico motoria e sportiva, costituita da campionati, tornei e altre iniziative analoghe;
- b) attività formativa, costituita da corsi e altre iniziative analoghe rivolti a tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara nonché da iniziative di avviamento alla pratica sportiva;

- c) attività sussidiaria, costituita da iniziative a carattere culturale, informativo, di indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

6. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente vengono assegnati i seguenti punteggi:

- a) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera a), un punteggio modulato da uno a tre punti da attribuire all'attività relativa a ciascuna disciplina sportiva così determinato:
- 1) un punto per attività ludico motorie e sportive a carattere meramente giovanile e amatoriale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti dalla regione³⁶;
 - 2) due punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere interregionale, nazionale o internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti dalla regione³⁷ e da almeno due regioni italiane ovvero dall'Austria, dalla Croazia e dalla Slovenia;
 - 3) tre punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti dalla regione e da almeno tre regioni italiane³⁸ oppure da almeno altre due nazioni diverse da quelle indicate al punto 2);
- b) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera b), un punteggio così determinato:
- 1) un punto all'attività formativa a favore di tecnici eventualmente svolta;
 - 2) un punto all'attività formativa a favore di dirigenti eventualmente svolta;
 - 3) un punto all'attività formativa a favore di arbitri e giudici di gara eventualmente svolta;
 - 4) un punto all'attività di avviamento alla pratica sportiva eventualmente svolta con particolare riferimento a progetti formativi scolastici o a favore di categorie deboli;
- c) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera c), un punteggio di un punto per l'attività sussidiaria eventualmente svolta.

7. La misura del contributo concedibile ai singoli beneficiari, determinata dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non può comunque eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda, né il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili.

Art. 22

(Concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo)

1. Con decreto del Direttore centrale competente, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, viene adottato il riparto dei fondi per

³⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

³⁷ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

³⁸ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

l'assegnazione dei contributi a sostegno dell'attività istituzionale degli enti di cui all'articolo 13 della legge.

2. Il Servizio concede e liquida i contributi assegnati in via anticipata, su richiesta del beneficiario, in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dall'adozione del riparto. Con il decreto di concessione è fissato, altresì, il termine di presentazione della rendicontazione, prorogabile per una sola volta e per un massimo di novanta giorni, previa richiesta motivata.³⁹

3. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa con le seguenti modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

a) elenco della documentazione giustificativa delle spese in ordine all'utilizzo del contributo, su modello conforme a quello pubblicato sul sito web istituzionale.

4. I soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, lettera a), presentano a firma del legale rappresentante:

- a) una relazione illustrativa esaustiva sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo;
- b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

5. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.

6. Le spese generali di funzionamento di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), si considerano ammissibili fino al 20 per cento del contributo concesso.

Art. 23

(Tipologia delle spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le sotto riportate spese, riconducibili direttamente alle attività ludico motorie e sportive, formative e di promozione e diffusione della pratica sportiva che l'Ente sostiene per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- b) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori;
- c) compensi a tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in questa fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;
- d) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;
- e) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

³⁹ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

- f) acquisto di attrezzature sportive;
- g) spese di cancelleria, postali, telefoniche;
- h) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
- i) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione delle attività;
- j) spese per l'assistenza sanitaria, quali spese mediche strettamente inerenti l'attività;
- l) spese per coperture assicurative;
- m) spese generali di funzionamento, con esclusione delle spese relative a interventi strutturali, nella quota massima del 20 per cento dell'importo del contributo.

23 bis

(Rideterminazione del contributo)⁴⁰

1. Il contributo regionale è rideterminato qualora dal rendiconto relativo all'iniziativa finanziata emerga che:

- a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso;
- c) l'importo del contributo rendicontato è superiore o almeno pari al 50 per cento del contributo concesso.

Art. 24

(Revoche)

1. Alla revoca del contributo concesso si procede:

- a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di presentazione della rendicontazione;
- b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;
- c) se le iniziative realizzate non corrispondono a quelle programmate;
- d) se l'importo rendicontato è inferiore al 50 per cento del contributo concesso.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE

(Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport)

Art. 25

(Presentazione della domanda)

1. Il soggetto di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, presenta al Servizio la domanda di contributo dall'1 al 28 febbraio di ogni anno.

⁴⁰ Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

2. La domanda, a firma del legale rappresentante, è corredata da:
- a) relazione illustrativa chiara ed esaustiva del programma delle iniziative di formazione e di aggiornamento;
 - b) preventivo analitico delle entrate e delle uscite riferito esclusivamente alla predetta attività oggetto della domanda di finanziamento;
 - c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Art. 26
(Casi di esclusione)

1. Costituisce causa di esclusione dal finanziamento:
- a) la domanda priva della firma del legale rappresentante;
 - b) la domanda non regolarizzata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1;
 - c) la domanda riferita a un programma di iniziative non riconducibili nell'attività di formazione e aggiornamento dei soggetti previsti dalla legge;
 - d) la domanda priva della documentazione di cui all'articolo 25, comma 2.

Art. 27
(Concessione e erogazione del finanziamento)

1. A seguito della positiva conclusione dell'attività istruttoria, il Servizio concede il finanziamento e liquida in via anticipata, su richiesta del beneficiario, la quota del 100 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

Art. 28
(Tipologia delle spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa riconducibili direttamente alle attività di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, aventi ad oggetto:
- a) compensi e rimborso spese per vitto e trasferimento per docenti, dirigenti sportivi, tecnici, operatori, allenatori;
 - b) materiale didattico, libri, video, abbonamenti a riviste sportive;
 - c) stampa di inviti e locandine per la pubblicazione dell'attività;
 - d) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'attività;
 - e) noleggio di attrezzature e di mezzi di trasporto;
 - f) spese organizzative, quali le spese di cancelleria, postali, telefoniche.

Art. 29
(Rendicontazione del contributo)

1. La rendicontazione del contributo è effettuata con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000. Il soggetto beneficiario presenta inoltre, a firma del legale rappresentante:

- a) una relazione chiara e esaustiva dell'attività svolta, oggetto del finanziamento;
- b) il bilancio consuntivo dell'attività svolta oggetto del finanziamento.

2. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio ed è fissato nel decreto di concessione del finanziamento.

Art. 30

(Rideterminazione del finanziamento)

1. Il finanziamento regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo all'attività finanziata emerga che:

- a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.

Art. 31

(Revoca del finanziamento)

1. Alla revoca del finanziamento concesso si procede nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio di scadenza di presentazione della rendicontazione di cui al decreto di concessione;
- c) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;
- d) se l'attività realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di finanziamento;
- e) in caso di mancata realizzazione nell'anno di concessione del finanziamento;
- f) se l'attività viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di finanziamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE

(Interventi per la valorizzazione del talento sportivo)

Art. 32

(Beneficiari dei finanziamenti)

1. Possono beneficiare del finanziamento annuo previsto, a favore del Comitato regionale della Federazione Italiana di atletica leggera (FIDAL) dall'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge, i seguenti soggetti:

- a) atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:
 - 1) residenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - 2) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale della FIDAL, in società sportive affiliate alla FIDAL regionale; tale periodo non si considera interrotto dall'espletamento del servizio militare, con tesseramento per gruppo sportivo militare, limitatamente ai primi dodici mesi di permanenza nello stesso;
 - 3) appartenenza, nell'anno di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale FIDAL, ad una delle seguenti categorie: allievi, juniores, promesse, seniores e comunque non aver superato, al 31 dicembre dell'anno precedente, il 27° anno di età;
 - 4) essersi classificati, nel precedente anno sportivo, dal primo al decimo posto in una delle graduatorie italiane relative alle categorie: cadetti, allievi, juniores, promesse, seniores;
- b) atleti e atlete che, pur avendo superato il 27° anno di età al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, vengono convocati dalle nazionali italiane in occasione di manifestazioni ufficiali, quali Olimpiadi, Campionati mondiali e europei, Giochi del Mediterraneo, incontri tra rappresentative nazionali assolute, oppure vincono un titolo italiano assoluto;
- c) tecnici sportivi tesserati FIDAL, purché allenatori degli atleti o atlete di cui alle lettere a) e b);
- d) Istituti di alta formazione e di ricerca regionali o Aziende del sistema sanitario regionale, per i programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con la FIDAL.

2. Possono beneficiare del finanziamento previsto, a favore del Comitato regionale del CONI, dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge i seguenti soggetti:

- a) Atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:
 - 1) età compresa tra i 12 e i 20 anni; gli atleti che superino il limite di età nel corso del quadriennio olimpico possono tuttavia beneficiare ugualmente degli incentivi previsti dalla legge fino al termine dello stesso quadriennio;⁴¹
 - 2) residenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - 3) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del Comitato regionale del CONI, in società sportive del Friuli Venezia Giulia;
 - 4) riconoscimento da parte del Comitato stesso quali atleti di talento, in base al conseguimento di risultati agonistici di elevato livello nazionale, secondo i parametri stabiliti dalle rispettive Federazioni;

⁴¹ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, c. 36, L.R. 18/2025 (B.U.R. 31/12/2025, S.O. n. 31), nelle more della revisione del presente regolamento, per l'assegnazione delle borse di studio per la valorizzazione del talento sportivo, riferite all'articolo 16 della legge regionale 8/2003, l'età degli atleti beneficiari di cui al presente punto sono comprese tra 14 e 22 anni.

- b) tecnici iscritti al CONI del Friuli Venezia Giulia, purché allenatori degli atleti e delle atlete di cui alla lettera a);
- c) Istituti di alta formazione e di ricerca regionali o Aziende del sistema sanitario regionale, per i programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con il CONI.

3. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI destinano non meno del 70 per cento del finanziamento regionale annuale in favore di atleti e atlete aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Il restante importo è destinato allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica.

Art. 33

(Modalità di presentazione della domanda, e di concessione e di rendicontazione dell'intervento finanziario)

1. I termini di presentazione delle domande dei finanziamenti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge decorrono dall'1 al 28 febbraio di ogni anno.

2. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI presentano al Servizio a corredo della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, il programma annuale delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, della legge e il relativo preventivo delle entrate e delle spese.

3. A seguito della positiva conclusione dell'attività istruttoria, il Servizio concede il finanziamento e liquida, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, la quota del 100 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

4. La rendicontazione del contributo è effettuata, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della concessione dei finanziamenti, dal Comitato regionale della FIDAL con le modalità previste all'articolo 43 della legge regionale 7/2000; dal Comitato regionale del CONI con le modalità previste all'articolo 42 della legge regionale 7/2000. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI, presentano inoltre, a firma del legale rappresentante, la seguente documentazione:

- a) l'elenco dei beneficiari;
- b) la relazione illustrativa delle iniziative svolte nell'anno di riferimento della domanda di concessione;
- c) una dichiarazione attestante che il finanziamento regionale è stato interamente utilizzato per la realizzazione della attività oggetto del finanziamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE

(Contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità)

Art. 34
(Presentazione delle domande)

1. Per accedere ai contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge, presentano la domanda di concessione del contributo al Servizio dall'1 al 31 gennaio di ogni anno, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato Istanze On Line⁴².

2. Le domande di contributo vengono presentate per le iniziative che si svolgono nell'anno di presentazione delle stesse.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, riguardanti l'organizzazione di manifestazioni sportive, la domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a una sola manifestazione.

4. Per le iniziative di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, riguardanti l'acquisto di attrezzature sportive, macchinari, strumenti di supporto⁴³, equipaggiamenti, mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità, la domanda può riferirsi a una sola tipologia di acquisti⁴⁴.

5. In caso di più domande, per le iniziative di cui al comma 3, viene considerata⁴⁵ la domanda recante il punteggio più alto; per le iniziative di cui al comma 4, viene considerata l'ultima domanda valida trasmessa⁴⁶.

6. Le domande ⁴⁷ sono corredate da:

- a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del Servizio, oppure, se variato successivamente all'ultima trasmissione;
- b) una relazione illustrativa chiara e esaustiva dell'iniziativa che si intende realizzare ;
- c) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, cui si riferisce il contributo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 39, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge;
- d) (ABROGATA).⁴⁸

⁴² Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁴³ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁴⁴ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁴⁵ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁴⁶ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁴⁷ Parole soppresse da art. 9, c. 1, lett. d), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁴⁸ Lettera abrogata da art. 9, c. 1, lett. e), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

- 6 bis. Sono altresì allegati alla domanda:
- a) in caso di compilazione della domanda da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene individuato il soggetto con potere di compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, redatta secondo il modello, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, corredata della copia del documento valido di riconoscimento;
 - b) copia del modello di versamento dell'imposta di bollo, nel caso di richiedente non esente dal pagamento.⁴⁹

7. (ABROGATO).⁵⁰

Art. 35 (Casi di esclusione)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
- a) non presentate nei termini di cui all'articolo 34, comma 1;
 - a bis) trasmesse con modalità diversa da quella indicata all'articolo 34;⁵¹
 - b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge;
 - c) (ABROGATA);⁵²
 - d) recanti la realizzazione dell'iniziativa da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo;
 - e) non regolarizzate entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1;
 - f) inerenti le manifestazioni sportive, di rilievo nazionale ed internazionale, che si svolgono interamente fuori del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
 - g) (ABROGATA);⁵³
 - h) che si riferiscono a più manifestazioni sportive o a più tipologie di acquisti⁵⁴.

Art. 36 (Criteri di valutazione)

⁴⁹ Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. f), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁵⁰ Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. g), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁵¹ Lettera aggiunta da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁵² Lettera abrogata da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁵³ Lettera abrogata da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁵⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

1. Le domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- b) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e a Discipline sportive associate riconosciute dal CIP;
- c) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);
- d) manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali;
- e) ricorrenza della manifestazione;
- f) numero di atleti partecipanti;
- g) partecipazione di atleti o squadre nazionali o internazionali;
- h) numero di giorni effettivi di svolgimento;
- i) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale o nazionale o internazionale;
- j) diffusione mediatica di livello regionale o nazionale;
- k) forte impatto sociale e territoriale della manifestazione determinato da : organizzazione di eventi collaterali, partecipazione di scuole, presenza di testimonials di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi tre requisiti viene assegnato un punteggio di 0,1.

2. Le domande di contributo per l'acquisto di attrezzature sportive, macchinari, strumenti di supporto⁵⁵, di equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- b) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e Discipline associate riconosciute dal CIP;
- c) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);
- d) acquisti effettuati da associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e acquisti effettuati dai Comitati organizzatori locali.

⁵⁵ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

Art. 36 bis
(Commissione valutativa)⁵⁶

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 bis, della legge, le domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive sono valutate, secondo i criteri di cui agli articoli 36 e 37, da una commissione valutativa nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di sport e composta dai seguenti soggetti:

- a) Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, con funzione di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato;
- c) un rappresentante del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP FVG).

2. Possono partecipare ai lavori della commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati degli organismi sportivi riconosciuti dal CIP direttamente connessi alla disciplina sportiva praticata dalle associazioni e società sportive che hanno presentato la domanda di contributo.

3. La nomina di componente della Commissione avviene previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo ai soggetti di cui al comma 1.

4. La Commissione è convocata dal presidente e opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di sport che svolge le funzioni di segreteria. La verbalizzazione delle sedute è effettuata da un dipendente del Servizio competente in materia di sport.

5. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 37
(Determinazione della graduatoria)

1. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 36, comma 1, viene assegnato a favore di ciascuna manifestazione sportiva un punteggio così determinato:

- a) 3 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP;
- b) 2,5 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione e a Discipline associate, riconosciute dal CIP;
- c) 2 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;
- d) 1,5 punti per le manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo

⁵⁶ Articolo aggiunto da art. 12, c. 1, lett. d), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

- continuativo di attività e manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente abili e per le manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali;
- e) un punteggio di 0,1 oppure 0,2 oppure 0,3 punti sulla base, rispettivamente, della minore, media o maggiore incidenza di ciascuno dei parametri di cui all'articolo 36, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k), come da allegato C.

2. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 1, opera il criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo⁵⁷.

3. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 36, comma 2, viene assegnato a favore di ciascun intervento un punteggio così determinato:

- a) 3 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP;
- b) 2,5 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e a Discipline associate riconosciute dal CIP;
- c) 2 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;
- d) 1,5 punti per acquisti effettuati da altre associazioni e società sportive che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati.

4. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 3, opera il criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo⁵⁸.

5. Con decreto del Direttore centrale competente è approvata la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative ammesse a contributo e di quelle ammissibili a contributo ma non finanziate per carenza di risorse, nonché l'elenco delle iniziative inammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Nel caso di rinuncia da parte di beneficiari o di disponibilità di ulteriori risorse, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 38

(Misura del contributo, modalità di concessione e di erogazione)

1. In sede di riparto dei fondi per l'organizzazione delle manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, almeno l'80 per cento dello stanziamento complessivo è utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c); il restante importo, non superiore al 20 per cento dello stanziamento, è utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d).

⁵⁷ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁵⁸ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

2. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo teorico è pari a euro 10.000,00.

3. La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5 per cento per ogni decimo di punto in meno assegnato.

4. L'importo contributivo può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile, di cui alla domanda.

5. La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 3 è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:

- a) se la misura del contributo risulta superiore al 100 per cento della spesa ammissibile;
- b) se la misura del contributo risulta superiore all'importo del contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda.

6. Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità nella graduatoria opera il criterio di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del codice apposto dall'ufficio protocollo del Servizio.

7. Il Servizio concede il contributo assegnato e liquida, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, l'importo contributivo nella misura del 100 per cento.

Art. 39

(Tipologia delle spese ammissibili e non ammissibili)⁵⁹

1. Sono ammissibili a contributo per le iniziative di cui all'articolo 34, comma 3,⁶⁰ le seguenti tipologie di spese, direttamente riconducibili alla manifestazione, aventi ad oggetto:

- a) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi, giudici di gara, dirigenti, relatori, docenti e collaboratori;
- b) compensi per docenti, relatori, arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;
- c) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa;
- d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
- e) acquisto di premi quali medaglie, trofei e gadget;

⁵⁹ Rubrica sostituita da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁶⁰ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

- f) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
- g) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti all'iniziativa;
- h) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.

2. Sono ammissibili a contributo per le iniziative di cui all'articolo 34, comma 4, le spese per l'acquisto di attrezzature sportive, macchinari, strumenti di supporto, equipaggiamenti e mezzi di trasporto per lo svolgimento di attività sportive a favore delle persone con disabilità, ivi comprese le spese di trasporto e l'imposta sul valore aggiunto (IVA).⁶¹

2 bis. Con riferimento alle iniziative di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, non sono ammissibili le spese inerenti le imposte e le tasse diverse da quelle di cui al comma 1, lettera h), e comma 2, nonché le spese inerenti a pezzi di ricambio, beni di facile consumo o usura.⁶²

Art. 40
(Rendicontazione del contributo)

1. Ai fini della rendicontazione del contributo, il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa con le seguenti modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

- a) elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese in ordine all'utilizzo del contributo, a firma del legale rappresentante.

2. I soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, lettera a), presentano a firma del legale rappresentante:

- a) una relazione illustrativa sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo;
- b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

3. Le spese sono rendicontate fino all'ammontare complessivo del contributo.

4. Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate nel preventivo di cui alla domanda. Per le iniziative di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), le spese di vitto e alloggio sono ammesse a contributo per una quota massima del 50 per cento delle spese rendicontate di cui al comma 3.

⁶¹ Comma sostituito da art. 14, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁶² Comma aggiunto da art. 14, c. 1, lett. d), DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

5. Il termine di presentazione della rendicontazione è fissato con il decreto di concessione ed è prorogabile per una sola volta per un massimo di novanta giorni, previa richiesta motivata.⁶³

Art. 41
(Rideterminazione del contributo)

1. Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo all'iniziativa finanziata:

- a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'importo del contributo, come rideterminato, è comunque non inferiore al 50 per cento del contributo concesso, caso in cui si procede alla revoca dell'intero contributo.

Art. 42
(Revoca del contributo)

1. Alla revoca del contributo concesso si procede nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di presentazione della rendicontazione;⁶⁴
- c) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta o non corrispondente alle tipologie di spesa preventivate e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;
- d) se l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di contributo;
- e) in caso di mancata realizzazione nell'anno per il quale è stata presentata la domanda di contributo;
- f) se l'iniziativa viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo;
- g) se l'importo rendicontato è inferiore al 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA
LEGGE
(Promozione dell'attività sportiva nelle scuole)⁶⁵

⁶³ Comma sostituito da art. 15, c. 1, DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

⁶⁴ Lettera sostituita da art. 16, c. 1, DPRReg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52), a decorrere dall'1/1/2026.

Art. 43
(Presentazione della domanda)⁶⁶

(ABROGATO).

Art. 44
(Casi di esclusione)⁶⁷

(ABROGATO).

Art. 45
(Concessione ed erogazione del contributo)⁶⁸

(ABROGATO).

Art. 46
(Tipologia delle spese ammissibili)⁶⁹

(ABROGATO).

Art. 47
(Rendicontazione del contributo)⁷⁰

(ABROGATO).

Art. 48
(Rideterminazione del contributo)⁷¹

(ABROGATO).

Art. 49
(Revoca del contributo)⁷²

⁶⁵ Capo abrogato da art. 19, c. 1, lett. c), DPREg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁶⁶ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. c), DPREg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁶⁷ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. c), DPREg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁶⁸ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. c), DPREg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁶⁹ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. c), DPREg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁷⁰ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. c), DPREg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁷¹ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. c), DPREg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁷² Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. c), DPREg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

(ABROGATO).

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50
*(Modulistica)*⁷³

(ABROGATO).

Art. 51
(Modalità di comunicazione dell'assegnazione dei contributi)

1. L'avvio del procedimento amministrativo contributivo di cui all'articolo 34⁷⁴ è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

2. Le graduatorie di merito delle iniziative ammissibili a contributo e di quelle non ammissibili, con i relativi motivi di non ammissibilità, relative alle domande di contributo di cui all'articolo 34⁷⁵, vengono rese note tramite le pubblicazioni nel sito web istituzionale della Regione e tali pubblicazioni costituiscono comunicazioni individuali dell'assegnazione dei contributi.

Art. 52
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 7/2000.

Art. 53
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti decreti del Presidente della Regione:
- a) D.P.Reg. 21 dicembre 2010, n.287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));
 - b) D.P.Reg. 14 febbraio 2011, n.299 (Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3

⁷³ Articolo abrogato da art. 19, c. 1, lett. d), DPREg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁷⁴ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPREg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

⁷⁵ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. b), DPREg. 5/12/2025, n. 0123/Pres. (B.U.R. 24/12/2025, n. 52).

- aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n.287)
- c) D.P.Reg. 10 aprile 2013, n.75 (Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n.287);
- d) D.P.Reg. 21 dicembre 2010, n.284 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di Promozione Sportiva dall'articolo 29, comma 1bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)).

Art. 54
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.